

una particolare porzione del territorio del nord Iraq» (§ 72). Tuttavia il giudice ha affermato di non potere «senza ulteriore indicazione da parte della Corte europea... riconciliare tale approccio con il ragionamento seguito nel caso *Banković*» e di non ritenere che «in simili circostanze, benché il caso *Issa* riguardi truppe turche in Iraq... questo aspetto della decisione fornisca un'indicazione motivata sulla quale la Camera possa contare nel risolvere la questione della giurisdizione nel presente caso» (§ 75). Il giudice ha inoltre aggiunto che «un'altra importante difficoltà irrisolta nella decisione *Issa* è che essa è difficilmente conciliabile con la descrizione della vocazione della Convenzione in quanto "essenzialmente regionale" e della Convenzione operante "in un contesto essenzialmente regionale e particolarmente nello spazio giuridico (*espace juridique*) degli Stati contraenti"» (§ 76). Considerando dunque la necessità di tenere fermi i principi sanciti nel caso *Banković* il giudice ha affermato che «i congiunti dei primi cinque ricorrenti non ricadevano nella giurisdizione del Regno Unito nel momento in cui sono stati uccisi» (§ 81). Il giudice ha infine aggiunto che, anche ad ammettere che l'approccio seguito nel caso *Issa* fosse applicabile al caso di specie, «i fatti non giustificerebbero la conclusione per cui le persone decedute erano realmente sotto il controllo particolare dei soldati britannici che siano, o possano essere stati responsabili della loro morte» (§ 82). Infatti secondo il giudice, che ha ripreso le precedenti pronunce emesse nel medesimo caso, «sul terreno, le truppe britanniche disponibili hanno incontrato ardue difficoltà dovute all'attività terroristica, alla situazione instabile e all'assenza di qualunque effettiva forza di sicurezza irachena». Dunque, in simili circostanze, secondo il giudice, non si poteva ritenere che «il Regno Unito avesse il controllo effettivo di Basra e dell'area circostante ai fini dell'art. 1 della Convenzione» (§ 83).

Lord Carswell ha osservato che «qualunque giurisdizione extraterritoriale di uno Stato è *pro tanto* una diminuzione o intrusione della giurisdizione territoriale di un altro che deve portare alla conclusione per cui tale giurisdizione extraterritoriale dovrebbe essere attentamente limitata». Il giudice ha proseguito affermando che «essa [la giurisdizione extraterritoriale] chiaramente esiste nel diritto internazionale consuetudinario rispetto alle ambasciate e ai consolati» e inoltre «si estende ad una prigione militare occupata e controllata da agenti del Regno Unito». Tuttavia, a suo avviso, a parte queste ipotesi, è necessario «un elevato livello di controllo da parte degli agenti di uno Stato nell'area di un altro Stato prima che si possa affermare che detta area ricade nella giurisdizione del primo» con la conclusione che «le truppe britanniche non esercitavano in Iraq il livello di controllo richiesto» (§ 97).

Nell'opinione di Lord Brown of Eaton-Under-Heywood, infine, anzitutto sarebbe «un grande pericolo se le corti nazionali interpretassero la Convenzione in modo troppo favorevole al ricorrente piuttosto che interpretarla restrittivamente» in quanto «nel primo caso si avrebbe necessariamente un errore: lo Stato membro non può esso stesso rivolgersi a Strasburgo per ovviari, nella seconda ipotesi, tuttavia, qualora un diritto del la Convenzione sia stato negato in base ad una interpretazione troppo restrittiva, l'individuo leso può rivolgersi a Strasburgo per correggere la decisione» (§ 106). Il giudice ha poi concordato con l'opinione degli altri giudici sulla necessità di fare riferimento alla decisione resa dalla Corte europea nel caso *Banković* e sull'incompatibilità con essa del successivo caso *Issa*, affermando che «eccetto quando uno Stato realmente ha il controllo effettivo di un territorio, esso [lo Stato] non può spereare di garantire i diritti della Convenzione in tale territorio e, a meno che questo [il territorio] non si trovi entro l'area

del Consiglio d'Europa, è improbabile in ogni caso considerare che alcuni dei diritti sanciti nella Convenzione siano conciliabili con gli usi della popolazione che vi risiede». Il giudice ha poi affermato che nel periodo rilevante per i fatti oggetto del caso di specie «il Regno Unito era una potenza occupante nel sud dell'Iraq e vincolato in quanto tale dalla IV Convenzione di Ginevra e dai Regolamenti dell'Aja» aggiungendo che «l'art. 43 dei Regolamenti dell'Aja prevede che la potenza occupante "adotti tutte le misure in suo potere per ristabilire e garantire, per quanto possibile, l'ordine pubblico e la sicurezza, rispettando, a meno che non sia assolutamente impedito a farlo, il diritto in vigore nel paese", con la conseguenza che «l'obbligo dell'occupante è di rispettare "il diritto in vigore", non di introdurre le leggi e i mezzi per attuarle (ad esempio le corti e il sistema giudiziario) in modo tale da soddisfare i requisiti della Convenzione». Il giudice ha poi proseguito nel senso che «spesso (ad esempio quando la legge della Sharia è in vigore) i diritti della Convenzione sarebbero chiaramente incompatibili con le leggi del territorio occupato» (§ 129), concludendo quindi che il caso *Banković* dovesse prevalere sul caso *Issa* e che in particolare, a suo avviso, la giurisprudenza di Strasburgo «non può dirsi che stabilisca chiaramente che ciascuno dei primi cinque ricorrenti ricadesse nella giurisdizione del Regno Unito ai sensi dell'art. 1», mentre per il sesto ricorrente il giudice ha affermato di «riconoscere la giurisdizione del Regno Unito... solo nella stretta misura riconosciuta dalla *Divisional Court*, essenzialmente per analogia con l'eccezione extraterritoriale prevista per le ambasciate» (§ 132).

244. Sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 febbraio 2008 nel caso *Saadi c. Italia*.

Misura Supplemento Compensativo Pericolo di morte causato dagli esponenti nell'espulsione del ricorrente

Il sig. N. Saadi, di nazionalità tunisina, aveva ottenuto in Italia un permesso di residenza, valido fino all'11 ottobre 2002, rilasciato per motivi di famiglia avendo egli avuto un figlio da una donna italiana con la quale conviveva. Due giorni prima della scadenza del suo permesso, il 9 ottobre 2002, il sig. Saadi era stato arrestato in quanto sospettato di essere coinvolto in atti di terrorismo internazionale ai sensi dell'art. 270 bis del cod. pen. italiano. In una sentenza emessa il 9 maggio 2005, la Corte d'Assise di Milano aveva ritenuto che gli atti nei quali Saadi era coinvolto non costituissero terrorismo internazionale bensì associazione a delinquere e lo aveva condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione. Nel frattempo, appena due giorni dopo la sentenza della Corte d'Assise di Milano, l'11 maggio 2005, una corte militare di Tunisi aveva emesso una condanna a venti anni di reclusione nei confronti del sig. Saadi con l'accusa di terrorismo internazionale e incitamento al terrorismo. L'8 agosto 2006 il Ministro degli interni italiano ne aveva ordinato l'espulsione in Tunisia dopo che il 4 agosto era stato rilasciato dal carcere. A quel punto il sig. Saadi aveva fatto richiesta di asilo politico dichiarando che in Tunisia rischiava di essere sottoposto a tortura per ragioni politiche ma, in quanto considerato una minaccia alla sicurezza nazionale, la sua richiesta era stata dichiarata inammissibile dal questore di Milano. Il 14 settembre 2006, il sig. Saadi si era rivolto alla Corte europea dei diritti umani chiedendo di sospendere o annullare la sua espulsione decisa dalle autorità italiane e il 5 ottobre 2006 la Corte, ai sensi dell'art. 39 del suo Regolamento, aveva chiesto al governo italiano di sospendere l'espulsione. Innanzi alla Corte europea il sig. Saadi aveva lamentato

tato il fatto che la sua espulsione in Tunisia, in quanto lo esposeva al rischio di tortura, rappresentava una violazione da parte dell'Italia dell'art. 3 della Convenzione europea. Il sig. Saadi lamentava inoltre la violazione dell'art. 6 della Convenzione nella misura in cui il processo tenuto in Tunisia non era stato equo, la violazione dell'art. 8 del momento che l'espulsione in Tunisia avrebbe privato la propria *partner* e il figlio della sua presenza e assistenza, e infine la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 7 in quanto la sua espulsione non sarebbe stata necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico né basata su ragioni di sicurezza nazionale²⁰.

Nella sua sentenza del 28 febbraio 2008, la Grande Camera, alla quale il caso era stato deferito dalla Camera il 20 marzo 2007, ha anzitutto premesso che è stabilito nel diritto internazionale che «gli Stati contraenti hanno il diritto di controllare l'ingresso, la residenza e l'allontanamento di stranieri» (§ 124), precisando che «luttavia, l'espulsione da parte di uno Stato contraente può dare origine ad una questione ai sensi dell'art. 3 e quindi far sorgere la responsabilità di tale Stato in base alla Convenzione, quando siano stati dimostrati motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata, se espulsa, va incontro ad un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3», con la conseguenza che «in questo caso l'art. 3 implica un obbligo di non espellere la persona interessata in quel paese» (§ 125). La Corte ha poi affermato che «l'art. 3, il quale proibisce in termini assoluti la tortura e i trattamenti o le pene inumani e degradanti, racchiude uno dei valori fondamentali delle società democratiche» e che «diversamente dalla gran parte delle clausole sostanziali della Convenzione e dei Protocolli n. 1 e n. 4, non prevede eccezioni, e nessuna deroga è consentita ad esso in base all'art. 15, neppure in caso di emergenza nazionale che minacci la vita della nazione». Il che comporta secondo la Corte che «la natura del presunto reato commesso dal ricorrente è... irrilevante ai fini dell'art. 3» (§ 127). La Grande Camera ha poi ribadito che «il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità al fine di rientrare nell'ambito dell'art. 3» precisando che «l'accertamento di questo livello minimo di severità è relativo» in quanto «dipende da tutte le circostanze del caso, come la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima» (§ 134). Inoltre, «affinché una punizione o un trattamento... sia "inumano" o "degradante", la sofferenza o l'umiliazione che ne deriva deve in ogni caso andare al di là dell'inviolabile elemento di sofferenza o di umiliazione connesso ad una forma di legittimo trattamento o punizione» (§ 135). In definitiva, ha affermato la Corte, «al fine di determinare se una particolare forma di maltrattamento possa essere qualificata come tortura, occorre avere riguardo alla distinzione effettuata dall'art. 3 tra questa nozione e quella di trattamento inumano e degradante», precisando che «tale distinzione sembrerebbe essere stata racchiusa nella Convenzione per consentire di attribuire lo stigma speciale di "tortura" solo al deliberato trattamento inumano che causi sofferenze molto gravi e crudeli» (§ 136).

La Corte si è poi soffermata sulle osservazioni presentate dal Regno Unito ai sensi dell'art. 36, par. 2, della Convenzione europea, e condivise dall'Italia, in base alle quali sarebbe stato necessario distinguere l'ipotesi in cui ad infliggere un atto di tortura fossero le autorità di uno Stato parte alla Convenzione dall'ipotesi, peraltro eventuale,

²⁰ In <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=human-er> (nc. 31201/06).

che la tortura fosse perpetrata dalle autorità di un altro Stato. La Corte ha respinto una simile argomentazione dichiarando che «dal momento che la protezione contro il trattamento vietato dall'art. 3 è assoluta, questa disposizione impone l'obbligo di non estradare o espellere qualunque persona che, nello Stato ricevente, correbbe il rischio di essere sottoposto a simili trattamenti» (§ 137); né, ha proseguito la Corte, «è possibile valutare il rischio del maltrattamento contro le ragioni avanzate per l'espulsione al fine di stabilire se possa sorgere la responsabilità di uno Stato ai sensi dell'art. 3, anche quando tale trattamento sia inflitto da un altro Stato». In altri termini secondo la Corte, «la condotta della persona interessata, benché indesiderata o pericolosa, non può essere presa in considerazione, con la conseguenza che la protezione prevista dall'art. 3 è più ampia di quella prevista agli articoli 32 e 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sullo *status* dei rifugiati del 1951» (§ 138).

Riguardo al secondo argomento sollevato dal Regno Unito nel senso che quando il ricorrente pone una grave minaccia alla sicurezza nazionale, dovrebbe essere necessaria una prova maggiore del rischio di maltrattamento, la Corte ha osservato che «tale approccio non è compatibile con la natura assoluta della protezione prevista nell'art. 3» (§ 140). La Corte ha quindi affermato di avere esaminato nel caso di specie «i rapporti di *Amnesty International* e di *Human Rights Watch* in Tunisia, i quali descrivono una situazione inquietante». In particolare, tali rapporti si riferiscono a «numerosi e sistematici casi di tortura e maltrattamenti attribuiti alle persone accusate in base alla legge sulla prevenzione del terrorismo del 2003» e inoltre «le autorità competenti tunisine non indagano sulle accuse di tortura e maltrattamenti» (§ 143). La Corte ha poi concluso che nel caso di specie «erano state addotte motivazioni sostanziali per ritenere che vi sia un reale rischio che il ricorrente possa essere sottoposto ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione qualora sia espulso in Tunisia» (§ 146) e che pertanto «la decisione di espellere il ricorrente in Tunisia violerebbe l'art. 3 della Convenzione qualora fosse eseguita» (§ 149).

Sulla presunta violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 7, la Corte europea ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi su questioni ipotetiche nella misura in cui «non aveva alcun motivo per dubitare che lo Stato convenuto si sarebbe conformato alla presente sentenza» (§§ 160, 170 e 180).

2. Diritti delle minoranze e diversità culturale

245. Sentenza della Corte costituzionale italiana del 29 gennaio 1996 n. 15 nel caso *Servizio riscossione tributi per la Provincia di Trieste c. Pahor e altro*.

In un giudizio per pignoramento di crediti tributari presso terzi, promosso dal concessionario del servizio di riscossione tributi per la provincia di Trieste nei confronti del sig. Samo Pahor (debitore principale) e della direzione provinciale del tesoro di Trieste (terzo pignorato), il Pretore di Trieste, con ordinanza del 2 marzo 1995, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 cod. proc. civ., in riferimento agli articoli 6 e 10 Cost. e all'art. 3 della l. cost. 31 gennaio 1963 n. 1 (statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), nella parte in cui tale norma, stabilendo in generale